**N. R.G. 384/2026**

**CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

3 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|---|---|
| dott. Manuela Velotti | Presidente Relatore |
| dott. Andrea Lama | Consigliere |
| dott. Carmela Italiano | Consigliere |

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel reclamo ex art. 50 CCII iscritto al n. r.g. **384/2026** promosso da:

STUDIO LEGALE - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI ( con il patrocinio dell'avv. ( con domicilio in VIA BOLOGNA

Reclamante

contro

NQ DI TRUSTEE DEL TRUST GENESIS ( con il patrocinio dell'avv. ( con domicilio in VIA BOLOGNA

Reclamato

Conclusioni: come in atti

IN FATTO

1. Con ricorso depositato il 3 luglio 2025, lo Studio Legale – Associazione tra Professionisti chiedeva al Tribunale di Modena di dichiarare aperta la liquidazione controllata del Trust Genesis ovvero dell'avv. nella qualità di trustee, previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.

Il Trust Genesis era stato istituito l'11 marzo 2005 da socio accomandatario della Genesis di & C. s.a.s. in liquidazione, quale trust autodichiarato, destinato ai creditori della società e regolato dalla legge di Jersey. Era stato previsto che sino al 31 dicembre 2008 il trustee avrebbe dovuto custodire e preservare i beni conferiti; successivamente, in caso di mancato pagamento dei creditori, avrebbe dovuto liquidarli e distribuirne il ricavato.

La Genesis s.a.s., rimasta inadempiente, era stata dichiarata fallita nel 2014 e la procedura era stata chiusa il 16 gennaio 2025. I beni in trust erano stati venduti nel gennaio 2024 per euro 282.307,00, a fronte di pretese creditorie superiori a euro 1.500.000,00. Il trustee aveva quindi trasmesso ai beneficiari un progetto di distribuzione proporzionale.

Il ricorrente deduceva che il proprio credito ammontasse a euro 560.952,00, anziché a euro 203.136,13, importo considerato dal trustee ai fini del riparto, e che l'indebitamento complessivo fosse pari a euro 1.943.635,39, anziché a euro 1.585.819,52. Contestava, inoltre, il mancato riconoscimento del

privilegio di cui all'art. 2751 bis, comma 1, n. 2, c.c. e sosteneva che l'apertura della procedura avrebbe garantito l'applicazione delle regole concorsuali e la gestione dell'attivo da parte di un liquidatore indipendente. Deduceva, infine, un conflitto d'interessi del trustee e chiedeva, pertanto, la nomina di un curatore speciale.

2. Si costituiva l'avv. nella qualità di trustee, eccependo la carenza d'interesse ad agire, poiché la liquidazione del fondo era stata completata, e il difetto di legittimazione passiva del Trust, privo di soggettività. Contestava l'assoggettabilità del trustee alla procedura per obbligazioni non contratte nella qualità, lo stato di sovraindebitamento, il maggiore credito allegato e il privilegio rivendicato. Eccepiva, inoltre, la prescrizione della maggiore pretesa e negava la necessità del curatore speciale. Richiamava le sentenze del Tribunale di Reggio Emilia n. 1337 del 29 agosto 2011 e del Tribunale di Modena n. 690 del 26 aprile 2023, passate in giudicato, che avevano respinto le domande dirette a rimuovere gli effetti del Trust.

3. Con decreto del 28 gennaio 2026 il Tribunale di Modena rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese.

Il tribunale riconosceva preliminarmente l'interesse ad agire dello Studio, osservando che l'apertura della procedura avrebbe comportato la verifica del credito da parte di un liquidatore indipendente e la distribuzione dell'attivo secondo le regole del concorso e le cause legittime di prelazione.

Escludeva, tuttavia, l'assoggettabilità del Trust alla liquidazione controllata, trattandosi di un patrimonio destinato privo di soggettività e formalmente intestato al trustee e, poiché la procedura liquidatoria costituiva una forma di esecuzione collettiva, dichiarava inammissibile la domanda proposta direttamente contro il Trust.

Riteneva, invece, astrattamente ammissibile la liquidazione controllata del trustee nella qualità, desumendo dalla possibilità di promuovere contro di lui l'esecuzione individuale sui beni segregati anche l'ammissibilità dell'esecuzione collettiva. Respingeva, inoltre, l'istanza di nomina del curatore speciale, rilevando che il trustee era il diretto contraddittore del ricorrente, che il Trust non costituiva un distinto soggetto rappresentato e che la contestazione della pretesa dello Studio tutelava anche gli altri beneficiari.

Riteneva sufficiente, ai fini della legittimazione, che il trustee riconoscesse allo Studio la qualità di beneficiario e il diritto a partecipare alla distribuzione, senza necessità di accertare il *quantum* o la prescrizione della maggiore pretesa.

Quanto al sovraindebitamento, distingueva i beneficiari *contingent*, titolari del diritto alla corretta esecuzione dei compiti del trustee, dai beneficiari *vested*, titolari di una pretesa definitiva ed esigibile. Riteneva che il progetto distributivo del 2 aprile 2025 avesse attribuito ai beneficiari una posizione *vested*, azionabile in via esecutiva qualora rimasta insoddisfatta. Aggiungeva che il trustee sarebbe stato verosimilmente assoggettabile alla liquidazione controllata in caso di sopravvenuta incapienza del fondo rispetto a tali pretese.

Escludeva, tuttavia, che nel passivo potessero essere computati i crediti originariamente vantati nei confronti della società o del disponente. Osservava che, sebbene i beneficiari conservassero tali crediti, nei confronti del trustee essi potevano pretendere soltanto la quota del ricavato loro destinata dal Trust e, poiché il trustee si era dichiarato disponibile a pagare integralmente le somme risultanti dal progetto, non ricorreva uno stato di sovraindebitamento. Rilevava, poi, che le contestazioni sul *quantum*, sul privilegio e sulle regole distributive avrebbero potuto modificare il riparto e dovevano essere sottoposte al giudice ordinario, ma non dimostravano l'incapacità del trustee di adempiere.

Il tribunale osservava, infine, che l'eventuale pregiudizio prodotto dalla segregazione avrebbe potuto essere contrastato mediante la nullità, la revocatoria dell'atto istitutivo o di dotazione oppure, ricorrendone i presupposti, mediante la cessazione anticipata del Trust secondo la regola *Saunders v Vautier*. Rilevava, tuttavia, che tali questioni erano già state affrontate dalle richiamate sentenze passate in giudicato e che, in particolare, il capo C della sentenza n. 690 del 2023 aveva escluso l'applicabilità

della regola *Saunders v Vautier*, non coincidendo la platea dei beneficiari con quella dei creditori ammessi al passivo del fallimento Genesis.

4. Avverso tale decreto proponeva reclamo lo Studio

Il reclamante sosteneva, anzitutto, che l'incapienza fosse emersa dopo la vendita dei beni, poiché il ricavato di euro 282.307,00 non consentiva di soddisfare pretese superiori a euro 1.500.000,00. Contestava quindi l'esclusione dell'assoggettabilità a liquidazione controllata del Trust, affermando che la mancanza di soggettività rilevasse soltanto sul piano processuale e non impedisse di sottoporre il patrimonio segregato a liquidazione, instaurando il contraddittorio contro il trustee. A tal fine richiamava la disciplina dei fondi comuni di investimento, patrimoni separati privi di soggettività ma assoggettabili alla procedura prevista dall'art. 57, comma 6-bis, TUF.

Censurava, inoltre, l'esclusione del sovraindebitamento del trustee. A sostegno della censura deduceva che la posizione beneficiaria fosse divenuta definitiva ed esigibile almeno con il progetto del 2 aprile 2025 e che, già dal 31 dicembre 2008, fosse divenuto attuale l'obbligo di liquidare il patrimonio e pagare i beneficiari. Sosteneva, poi, che nessuna disposizione consentisse di distinguere fra crediti originari verso il disponente, pretese dei beneficiari e obbligazioni direttamente contratte dal trustee e che, una volta riconosciuta l'astratta assoggettabilità di quest'ultimo alla liquidazione controllata, dovesse rilevare l'incapienza del *trust fund* rispetto alle passività gravanti sulla massa.

Contestava altresì che la pretesa *vested* potesse essere limitata alla quota del ricavato determinata dal trustee e sosteneva che, poiché il Trust era stato istituito per pagare integralmente i creditori della Genesis s.a.s., l'insufficienza del fondo rispetto alle loro ragioni avrebbe integrato il sovraindebitamento. Sosteneva, inoltre, che dalla possibilità di agire esecutivamente contro il trustee discendesse l'ammissibilità dell'esecuzione collettiva.

Replicava, poi, all'argomento secondo cui la finalità esdebitatoria della liquidazione controllata la renderebbe incompatibile con il Trust, sostenendo che l'esdebitazione non costituisce un presupposto necessario della procedura e che la liquidazione controllata promossa dal creditore assolve anche una funzione liquidatoria.

Impugnava, infine, il rigetto dell'istanza di nomina del curatore speciale, deducendo il conflitto d'interessi del trustee, il cui progetto prevedeva la distribuzione proporzionale dell'attivo fra beneficiari titolari di crediti di diverso grado e il previo pagamento dei compensi propri e del guardiano. Sosteneva, quindi, che il trustee avesse un interesse personale alla conferma del progetto e del proprio operato. Richiamava il decreto del Tribunale di Modena del 22 novembre 2016, che aveva nominato un curatore speciale per il medesimo Trust, e faceva discendere dall'omessa nomina la nullità del procedimento di primo grado.

Chiedeva, pertanto, previa nomina del curatore speciale, l'apertura della liquidazione controllata del Trust Genesis ovvero del trustee nella qualità e, in alternativa, la trasmissione degli atti al Tribunale di Modena per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII.

5. Si costituiva l'avv. nella qualità di trustee, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Trust e chiedendo il rigetto del reclamo, con condanna del reclamante alle spese anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Sosteneva che la domanda fosse strumentale a ottenere una diversa quantificazione e collocazione del credito, questioni riservate al giudice ordinario. Contestava, inoltre, il conflitto d'interessi e il presunto importo di euro 560.952,00 del credito del reclamante, richiamando precedenti comunicazioni che lo avrebbero quantificato in circa euro 203.000,00.

Ribadiva che il Trust, privo di soggettività, non fosse assoggettabile alla procedura e che la disciplina speciale dei fondi comuni non fosse applicabile analogicamente. Deduceva, inoltre, di non essere succeduto nei debiti della Genesis s.a.s. o del disponente, ma di dover soltanto liquidare i beni segregati e distribuirne il ricavato. Pertanto, coincidendo la sua obbligazione con l'attivo disponibile, escludeva il sovraindebitamento.

Precisava, infine, che la posizione dei beneficiari sarebbe divenuta *vested* soltanto con il piano finale di riparto, dichiarandosi disponibile a pagare integralmente le relative somme. Escludeva, quindi, che la

liquidazione controllata potesse essere utilizzata per applicare le prelazioni dell'art. 2741 c.c. a un Trust destinato a esaurirsi con la distribuzione dell'attivo.
6. Depositate le note in sostituzione dell'udienza, il Collegio riservava la decisione.

IN DIRITTO

7. Con il primo motivo il reclamante censura il decreto nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta direttamente nei confronti del Trust Genesis, assumendo che la mancanza di soggettività giuridica del trust non impedirebbe di sottoporre il patrimonio segregato a una procedura concorsuale, ma comporterebbe soltanto la necessità di instaurare il contraddittorio nei confronti del trustee. Richiama, a sostegno, la disciplina dei fondi comuni di investimento, i quali, pur essendo privi di autonoma soggettività, possono essere assoggettati a una procedura liquidatoria riferita al relativo patrimonio. Distingue, pertanto, il soggetto da evocare in giudizio, individuato nel trustee, dall'oggetto sostanziale della procedura, costituito dal patrimonio in trust.
8. Il motivo è infondato.
L'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364, configura il trust come un rapporto giuridico nel quale beni formalmente intestati al trustee sono separati dal suo patrimonio personale e destinati all'interesse dei beneficiari o a uno scopo determinato. La segregazione non determina, quindi, la costituzione di un autonomo soggetto di diritto: il trustee non ne è il rappresentante legale, ma il titolare formale dei beni e dei diritti destinati.
Tale configurazione è costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità.
Come precisato dalla Corte di cassazione, *«il "trust" non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al "trustee", che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, provvedendo successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, in quanto l'effetto proprio del "trust" non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito»* (Cass., sez. I, 9 maggio 2014, n. 10105).
La pronuncia riguardava il fallimento della società che aveva conferito la propria azienda in un trust liquidatorio e non una domanda di apertura della procedura direttamente nei confronti del trust. Il principio affermato è nondimeno rilevante nel presente giudizio, poiché esclude che l'istituzione del trust produca la nascita di un autonomo soggetto al quale possano essere imputati i rapporti giuridici compresi nel patrimonio segregato.
La medesima conclusione è stata raggiunta con riferimento all'esecuzione forzata.
È stato, infatti, affermato che *«Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un "trust" in persona del "trustee", e non di quest'ultimo, è illegittimo, in quanto il "trust" è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al "trustee", il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell'esecuzione, nell'ambito della verifica in ordine all'esistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, può disporre d'ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva»* (Cass., sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2043).
Il trust non può, pertanto, assumere la qualità di debitore esecutato neppure quando l'atto sia formalmente indirizzato al trust «in persona del trustee». Una simile formula presuppone un rapporto di rappresentanza organica che non ricorre, poiché il trustee non è il rappresentante legale di un ente distinto, ma il titolare formale dei beni e dei rapporti compresi nel fondo, sui quali esercita i poteri attribuitigli dall'atto istitutivo e dalla legge regolatrice.
Il medesimo orientamento è stato recentemente ribadito da Cass., sez. III, 23 dicembre 2024, n. 34075, che ha nuovamente escluso la soggettività civilistica del trust e confermato che il trustee costituisce l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, affermando che «*Il "trust", previsto dall'art. 2*

*della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989, pur essendo riconosciuto soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società dall'art. 73, comma 1, TUIR (come modificato dall'art. 1, comma 74, della l. n. 296 del 2006), non può, tuttavia, essere ritenuto ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal "trustee" nell'interesse di uno o più beneficiari; ne deriva che l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi - dotato altresì di legittimazione processuale - è solo il "trustee"»*.

Non assume, dunque, rilievo contrario la soggettività riconosciuta al trust in determinati settori, trattandosi di una qualificazione funzionale alla specifica disciplina, inidonea ad attribuirgli la titolarità civilistica dei beni, la capacità processuale generale o la qualità di autonomo centro d'imputazione delle obbligazioni.

Sebbene le pronunce richiamate non esaminino *ex professo* una domanda di apertura della liquidazione controllata direttamente proposta nei confronti di un trust, il principio che se ne ricava è univoco nell'escludere il presupposto soggettivo di una simile domanda.

Gli artt. 2, comma 1, lett. c), 65 e 268 CCII riferiscono la liquidazione controllata alla crisi o all'insolvenza di un debitore e alla liquidazione dei suoi beni. Non disciplinano, invece, l'apertura della procedura nei confronti di una massa patrimoniale priva di soggettività, né attribuiscono al *trust fund* la qualità di autonomo debitore. La locuzione *«ogni altro debitore»* amplia le categorie soggettive assoggettabili alla procedura, ma presuppone pur sempre un centro d'imputazione delle obbligazioni e non consente di istituire per via interpretativa una liquidazione autonoma del patrimonio segregato.

Non conduce a una diversa conclusione la distinzione prospettata dal reclamante tra il profilo processuale e quello sostanziale.

La liquidazione controllata non ha per oggetto una massa patrimoniale considerata isolatamente, ma i beni di un debitore assoggettato alla procedura. L'individuazione del soggetto passivo non costituisce, pertanto, un dato meramente formale, ma determina l'imputazione delle obbligazioni, la composizione della massa passiva, l'estensione dello spossessamento e gli effetti della procedura nei confronti dei creditori.

Qualora si ipotizzasse una procedura sostanzialmente riferita al Trust Genesis, ma formalmente aperta nei confronti del trustee quale suo rappresentante, si riprodurrebbe la soggettivizzazione del trust esclusa dalla giurisprudenza di legittimità. Il trustee verrebbe, infatti, evocato non quale titolare formale dei beni e soggetto al quale siano imputabili determinate obbligazioni nella qualità, ma quale organo rappresentativo di un distinto debitore che l'ordinamento non riconosce.

9. Neppure il richiamo alla disciplina dei fondi comuni di investimento conduce a una diversa conclusione. L'analogia indicata dal reclamante sussiste soltanto sul piano della struttura patrimoniale: anche il fondo comune è privo di autonoma soggettività e costituisce un patrimonio separato, formalmente riferibile alla società di gestione, cui spettano la titolarità dei beni e la legittimazione processuale. La differenza decisiva risiede, tuttavia, nella presenza, per i fondi comuni, di una disciplina che attribuisce espressamente rilevanza concorsuale autonoma al patrimonio separato. La relativa liquidazione non discende, infatti, dalla sola separazione patrimoniale, ma dalla disposizione speciale, già contenuta nell'art. 57, comma 6-bis, TUF e ora trasfusa nell'art. 57-ter TUF, che ne stabilisce i presupposti, individua i soggetti legittimati a richiederla e disciplina il procedimento, gli organi, l'accertamento del passivo e la distribuzione dell'attivo.

Proprio l'esistenza di tale disciplina dimostra che la separazione patrimoniale, pur necessaria a delimitare la massa e i creditori aventi diritto di soddisfarsi su di essa, non è sufficiente a fondarne l'autonoma liquidazione concorsuale. Quest'ultima richiede una norma che attribuisca alla massa separata una specifica rilevanza concorsuale e organizzi il relativo concorso. Poiché una disposizione corrispondente non è prevista per il patrimonio in trust, dalla disciplina dei fondi non può ricavarsi un principio generale di autonoma liquidabilità di ogni patrimonio separato.

Né la disciplina speciale prevista per i fondi può essere estesa analogicamente al trust. L'analogia non servirebbe, infatti, a colmare una lacuna interna a una procedura già prevista, ma a istituire una procedura nuova, individuandone il soggetto passivo, la massa attiva, i creditori ammessi, gli organi e i rapporti con il patrimonio personale del trustee.
Ne consegue che il Trust Genesis, in quanto privo di autonoma soggettività e non contemplato da una disciplina che ne consenta la liquidazione separata, non può assumere la qualità di debitore richiesta dagli artt. 2, comma 1, lett. c), 65 e 268 CCII.
Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato inammissibile la domanda proposta direttamente nei confronti del Trust Genesis.
10. Con il secondo motivo il reclamante censura il decreto nella parte in cui, pur avendo riconosciuto l'astratta assoggettabilità del *trustee* alla liquidazione controllata, ha escluso la sussistenza dello stato di sovraindebitamento.
Sostiene che, una volta ammessa la possibilità dei beneficiari di agire esecutivamente nei confronti del trustee sui beni compresi nel *trust fund*, dovrebbe essere consentita anche l'esecuzione collettiva sul medesimo patrimonio. Deduce, inoltre, che, ai fini dell'accertamento del sovraindebitamento, dovrebbe tenersi conto dell'intero ammontare delle ragioni creditorie dei beneficiari e non delle sole somme indicate nel progetto distributivo del 2 aprile 2025.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha ritenuto astrattamente ammissibile la liquidazione controllata del trustee nella qualità, sul presupposto che dalla possibilità di promuovere nei suoi confronti l'esecuzione individuale sui beni segregati discendesse anche l'ammissibilità dell'esecuzione collettiva sul medesimo patrimonio.
Tale conclusione non può essere condivisa. La giurisprudenza che individua nel trustee il soggetto contro il quale deve essere promossa l'esecuzione sui beni in trust risolve il problema del soggetto passivo del pignoramento, ma l'esecuzione individuale presuppone che il creditore disponga di un titolo opponibile al trustee e che i beni segregati rispondano dell'obbligazione azionata. La procedura concorsuale investe, invece, un debitore (persona fisica o giuridica) e determina l'apertura del concorso di tutti e creditori su tutti i beni ricompresi nel suo patrimonio.
La domanda dello Studio non mira alla liquidazione controllata personale dell'avv. ma all'apertura di una procedura nei suoi confronti soltanto nella qualità (*di trustee*), limitata al patrimonio del Trust Genesis, alle obbligazioni gravanti sulla massa segregata e ai creditori aventi diritto di soddisfarsi su di essa. Essa ripropone, quindi, in forma indiretta la richesta di liquidazione controllata del *trust fund* di cui al primo motivo.
L'indicazione del trustee quale soggetto passivo non modifica la sostanza della domanda. Se la procedura fosse aperta nei suoi confronti soltanto "nella qualità", avrebbe comunque quale presupposto l'incapienza del *trust fund*, quale attivo i beni che lo compongono e quali creditori i soggetti aventi diritto di soddisfarsi su di esso. Il patrimonio segregato verrebbe così trattato come un autonomo centro d'imputazione delle obbligazioni e del concorso, mentre il *trustee* assumerebbe la funzione di mero referente processuale della massa dei beni. Si riprodurrebbe, pertanto, proprio quella soggettivizzazione del Trust esclusa nell'esame del primo motivo.
11. Gli artt. 268 e seguenti CCII non prevedono la possibilità di una procedura così delimitata.
La liquidazione controllata investe il debitore e il suo intero patrimonio che risponde delle sue obbligazioni, e non può essere frazionata in relazione alle diverse qualità nelle quali la medesima persona abbia agito. Se aperta personalmente nei confronti del *trustee*, essa coinvolgerebbe il suo intero patrimonio e i suoi creditori personali, ferme la segregazione dei beni in trust e le altre esclusioni previste dalla legge. Una procedura circoscritta alla sola qualità di trustee richiederebbe, invece, una disposizione che organizzasse il concorso sulla massa separata, individuando i beni acquisibili, i creditori ammessi e i rapporti con il patrimonio personale e con gli altri patrimoni eventualmente amministrati dal medesimo soggetto. La segregazione delimita un insieme di beni e individua i creditori che possono soddisfarsi su di essa, ma non ne determina l'autonoma liquidabilità concorsuale.

Un ulteriore riscontro sistematico è offerto dall'art. 256, comma 1, CCII. La norma collega espressamente alla responsabilità illimitata del socio l'apertura della sua procedura personale per effetto dell'insolvenza della società, senza richiedere l'accertamento di una sua autonoma insolvenza. La fattispecie non è sovrapponibile a quella del *trustee*, ma conferma che, quando il legislatore deroga alla corrispondenza tra debitore insolvente e soggetto assoggettato alla procedura, ne disciplina espressamente il titolo, i presupposti e gli effetti. Una disposizione analoga manca per la liquidazione controllata del *trustee* soltanto nella qualità e limitata al *trust fund*.
La sola qualità di gestore non rende, inoltre, il *trustee* responsabile dei debiti della Genesis s.a.s. o del disponente. Tale conclusione è coerente con gli artt. 23 Cost. e 2740 c.c., non rivestendo il *trustee* la veste di garante del *trust*.
Ciò non significa che il *trustee* sia in assoluto sottratto alla liquidazione controllata, potendo esservi assoggettato per obbligazioni proprie, anche eventualmente derivanti dalla violazione dei doveri gestori, qualora ne conseguano obbligazioni restitutorie o risarcitorie direttamente imputabili alla sua persona e ricorra lo stato di sovraindebitamento. In tale ipotesi, tuttavia, la procedura investirebbe il patrimonio personale del trustee e non il *trust fund*, che resta segregato ai sensi dell'art. 11 della Convenzione dell'Aja.
Il sistema disciplina, dunque, l'ipotesi inversa rispetto a quella prospettata dal reclamante. In caso di apertura di una procedura personale nei confronti del *trustee*, i beni in trust restano separati dal suo patrimonio e sottratti ai creditori personali. L'esclusione del fondo dalla procedura personale costituisce un effetto della segregazione, mentre la sua autonoma liquidazione concorsuale richiederebbe una specifica previsione normativa.
Va peraltro sottolineato che, nel caso di specie, il disponente quale accomandatario della & C. s.a.s. in liquidazione, è stato dichiarato fallito successivamente all'istituzione del *trust*.
12. Orbene, una domanda di liquidazione controllata personale del *trustee* non è stata proposta nel presente giudizio, né ne sono stati allegati i presupposti. La domanda di apertura della liquidazione controllata nei confronti dell'avv. soltanto nella qualità di trustee e con effetti circoscritti al patrimonio del Trust Genesis deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
Tale conclusione non muterebbe neppure accogliendo la prospettazione secondo cui il progetto distributivo del 2 aprile 2025 avrebbe reso definitiva ed esigibile la posizione beneficiaria dello Studio.
La natura *vested* della pretesa non ne modifica il titolo e l'oggetto. Secondo l'atto istitutivo, il *trustee* era tenuto a liquidare i beni conferiti e a distribuirne il ricavato, non a soddisfare integralmente, anche oltre la consistenza del fondo, i debiti della Genesis s.a.s. o del disponente. L'accertamento di un'obbligazione inerente al rapporto gestorio non consentirebbe comunque, in assenza di una specifica previsione normativa, di aprire una procedura nei confronti del *trustee* soltanto nella qualità e con effetti limitati al *trust fund*.
Il reclamante, in sostanza, chiede che il proprio credito sia determinato in euro 560.952,00, anziché in euro 203.136,13, e sia collocato con il privilegio previsto dall'art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., anziché essere soddisfatto in misura proporzionale rispetto all'intero ammontare dei crediti dei creditori del *trust*, per poi desumere dall'insufficienza dell'attivo così rideterminato lo stato di sovraindebitamento del *trustee*, in tal modo facendo erroneamente coincidere tale stato con la mera incapienza del fondo rispetto a obbligazioni sorte prima della sua istituzione e imputabili al disponente.
Ma, se le questioni relative al *quantum* e alla prelazione possono incidere sulla formazione del riparto, esse non comportano che al *trustee* sia imputabile un'obbligazione avente per oggetto l'integrale soddisfacimento del credito originariamente vantato nei confronti della Genesis s.a.s. La dedotta insufficienza dell'attivo dimostra soltanto l'incapienza del *trust fund* rispetto alle ragioni creditorie dei beneficiari, non lo stato di sovraindebitamento del *trustee*, in mancanza di un titolo che riferisca a quest'ultimo tali obbligazioni.

13. Neppure le contestazioni relative alla gestione e al progetto distributivo modificano tale conclusione. Anche se fondate, potrebbero giustificare specifici rimedi contro gli atti o l'operato del *trustee* ed eventualmente far sorgere un'obbligazione personale restitutoria o risarcitoria. Non colmerebbero, tuttavia, l'assenza della base normativa necessaria per aprire una liquidazione controllata nei suoi confronti soltanto nella qualità e circoscritta al *trust fund*, né dimostrerebbero il suo stato di sovraindebitamento, che dovrebbe essere accertato con riferimento alle obbligazioni direttamente imputabili al gestore e ai beni del suo patrimonio personale destinati a risponderne.
Il secondo motivo deve, pertanto, essere respinto, sebbene con motivazione parzialmente diversa da quella adottata dal primo giudice.
14. Con il terzo motivo il reclamante censura il decreto nella parte in cui ha respinto l'istanza di nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.
Sostiene che il *trustee* verserebbe in conflitto d'interessi con il patrimonio segregato e con la generalità dei beneficiari, poiché avrebbe un interesse personale alla conferma del progetto distributivo e della correttezza delle scelte compiute nella gestione del Trust. Deduce, in particolare, che il trustee avrebbe determinato il credito dello Studio nel minore importo di euro 203.136,13, anziché in euro 560.952,00, escluso il privilegio professionale rivendicato e adottato un criterio di riparto meramente proporzionale. Richiama, inoltre, il precedente decreto del Tribunale di Modena del 22 novembre 2016, con il quale era stato nominato un curatore speciale in relazione al medesimo Trust, e assume che l'omessa nomina abbia determinato la nullità del procedimento di primo grado.
La censura è infondata.
La nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. presuppone l'esistenza di un soggetto processuale da rappresentare e, nell'ipotesi di conflitto d'interessi, di un rapporto tra rappresentante e rappresentato. Tali presupposti non ricorrono, poiché il Trust Genesis non costituisce un autonomo soggetto di diritto e l'avv. [redacted] non ne è il rappresentante legale, ma il titolare formale dei beni e dei rapporti compresi nel patrimonio segregato, che partecipa direttamente al giudizio nella qualità di *trustee*.
Le contestazioni sulla quantificazione del credito, sulla prelazione e sui criteri di riparto attengono, invece, alla correttezza dell'attività gestoria e distributiva e possono, se fondate, giustificare i rimedi previsti contro gli atti o l'operato del *trustee*, ma non integrano il conflitto processuale tra rappresentante e rappresentato contemplato dall'art. 78 c.p.c.
Né rileva il contrasto sostanziale tra il trustee e singoli beneficiari, o tra beneficiari titolari di interessi concorrenti, potendo ciascuno far valere autonomamente la propria posizione nelle sedi deputate.
15. In conclusione, il reclamo proposto deve essere interamente rigettato.
La soccombenza comporta la condanna del reclamante alla rifusione delle spese del grado.
Tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della natura e complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, i compensi sono liquidati secondo i valori medi dello scaglione previsto per i giudizi davanti alla Corte d'appello per le cause di valore indeterminabile di complessità alta, nella misura indicata in dispositivo, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
16. Deve, infine, essere respinta la domanda del resistente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
La proposizione del reclamo, pur rivelatosi infondato, non integra un abuso dello strumento processuale. Le questioni relative all'assoggettabilità del Trust e del *trustee* nella qualità alla liquidazione controllata presentano carattere oggettivamente nuovo e non risultano affrontate da specifici precedenti di legittimità.
Neppure la diversa quantificazione del credito è sufficiente a dimostrare la mala fede o la colpa grave del reclamante, trattandosi di una questione controversa sul *quantum* che non consente, di per sé, di qualificare il reclamo come temerario.

17. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte

rigetta il reclamo e condanna il reclamante a rifondere al reclamato le spese del procedimento, che liquida in euro 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge;

rigetta la domanda proposta dall'avv. ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il reclamo, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 25 settembre 2026.

La Presidente rel. est.

Manuela Velotti